

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE PER AFFITTO DI AZIENDA

(Art.47 Legge 29-12-1990 n.428)

Il giorno 20 settembre 2020, in modalità videoconferenza si è tenuto l'incontro

Tra

La Società Euralba S.r.l., P. Iva 11633041006, con sede legale in Roma, Viale Castrense n. 8 nella persona dell'Amministratore Unico Luca Antodicola di seguito anche "Euralba" e da Leonardo Traino.

E

La Brio Group Società Cooperativa Consortile a.r.l. con sede legale in Bari, prolungamento Via Matarrese n. 264 nella persona di Vito Antonio Fanelli di seguito anche "Brio Group"
e le Organizzazioni Sindacali con i loro rispettivi rappresentanti nazionali

Per la FILT-CGIL Nazionale: Sig. Davide Franzosi;
Per la FIT-CISL Nazionale: Sig. Giorgio Ghiglione;
Per la UILTRASPORTI Nazionale: Sig. Massimo Ferretti;
Per la UGL TRASPORTI A.F. Nazionale Sig. Francesco Zolezzi;
Per la SALPAS ORSA Nazionale Sig. Claudio Fiorenza;
Per la FAST CONFISAL Nazionale Sig.ra Sabrina Mancini;

Premesso che:

- A. Con lettera del 5 novembre 2020 è stata avviata la procedura di cui all'art. 47 della legge 29/11/1990 n. 428 concernente il trasferimento, tramite contratto di affitto, dei servizi ambientali integrati presso i complessi immobiliari delle Grandi Stazioni Lotto 2, dalla società Euralba Service S.r.l. in favore della Brio Group Società Cooperativa Consortile a.r.l. con decorrenza 1° Dicembre 2020.
- B. A seguito della richiesta di esame congiunto inviato in data 12 Novembre 2020 dalle Segreterie Nazionali, in data odierna, si è tenuto l'incontro per l'espletamento della procedura ex art. 47, comma 2, L. 428-90 e ss. mm. ii., nel corso del quale le Società interessate hanno ampiamente illustrato le motivazioni indicate nella comunicazione sopra citata.
- C. La società Euralba ha trasmesso alla società Brio Group gli elenchi del personale attualmente in forza (in Allegato).
- D. la Brio Group fa presente, alle OO.SS. di categoria, aspetti ed alcune significative ed oggettive criticità relative all'azienda in questione che ha portato al locatore a ricorrere all'Ammortizzatore Sociale, o meglio, al Contratto di Solidarietà sull'unità produttiva di Palermo;
- E. le OO.SS. nel prendere atto dell'ultima dichiarazione della società Brio Group, si riservano di affrontare la questione in un apposito tavolo negoziale.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., della Legge 428/90 del Dlgs 18/2001 comprensive di tutte le eventuali successive modifiche ed integrazioni, si configura la fattispecie di trasferimento d'azienda, di conseguenza tutti i rapporti di lavoro (come da elenco allegato) in corso con Euralba, a far data 01-12-2020 proseguiranno senza soluzione di continuità, mantenendo le medesime condizioni normative, contrattuali, retributive e giuridiche in essere all'atto del passaggio, nonché tutte le competenze maturate e maturande a qualsiasi titolo anche se non ancora espressamente rivendicate.
2. In virtù della sopra descritta successione legale nel contratto di lavoro, ogni lavoratore dipendente conserva tutti i diritti e doveri derivanti dal pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze del cedente, ivi compresi quelli derivanti dall'anzianità maturata e maturanda, e il mantenimento della medesima sede lavorativa.
3. I rapporti di lavoro che al momento del trasferimento d'azienda si troveranno in presenza di eventi sospensivi - quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: congedi di maternità e paternità, aspettative e permessi per attività sindacale o per svolgimento di funzioni pubbliche elettive, permessi per motivi elettorali, permessi per motivi di studio, congedi formativi ex artt.5 e 6 L. n. 53/2000, malattia/Infortuni, congedi per motivi personali ex art.4, L. n. 53/2000, congedi per figli o familiari con handicap grave - proseguiranno analogamente agli altri con Brio Group alle medesime condizioni previste dal presente accordo.
4. L'affitto d'azienda coinvolge, complessivamente n°349 lavoratori dipendenti indicati negli elenchi inviati dalla società Euralba allegati al presente verbale.
5. A tutti i lavoratori del precedente punto 4, e a quelli che verranno assunti successivamente al trasferimento, nel medesimo appalto, sarà applicato il CCNL della Mobilità/Attività Ferroviarie del 16-12-2016 e ss.mm.ii..
6. In considerazione del fatto che il Fondo di Previdenza complementare del settore è il "Fondo EUROFER", le parti confermano la continuità della contribuzione al citato Fondo per i lavoratori che vi hanno precedentemente aderito e, per quelli che vi aderiranno, previa formale richiesta di adesione. I contributi del fondo Eurofer sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati:
 - a. Minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL applicato.
 - b. Super minimo individuale di cui al punto 4 dell'art. 68 del CCNL applicato.
 - c. Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL applicato.
 - d. Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL applicato.
 - e. Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL applicato.

Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:

1% a carico del datore di lavoro.

1% a carico del lavoratore, fatta salva la possibilità di aumentare tale percentuale fino ai limiti previsti dal Fondo stesso.

EURALBA SERVICE S.r.l.
L'Amministratore Unico

7. Successivamente al passaggio, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente accordo, si procederà ad incontri specifici per la verifica del puntuale rispetto della intesa convenuta.
8. Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto d'aver regolarmente esperito e positivamente concluso ad ogni effetto di Legge, la procedura di cui all'articolo 47 Legge 29 dicembre 1990, n.428 e successive modifiche e/o integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOC. EURALBA SERVICE

Mr. BRIO GROUP COOP. CONSORTILE

Per la FILT CGIL

Per la FIT CISL

Per la Uiltrasporti

Per la UGL Ferrovieri

Per la SLM Fasf Confsal

Per la Salpas ORSA

EURALBA SERVICE S.r.l.
Amministratore Delegato

Accordo a latere

In data 20 novembre 2020 in modalità telematica si sono incontrati

La Società Euralba S.r.l., P. Iva 11633041006, con sede legale in Roma, Viale Castrense n. 8 nella persona dell'Amministratore Unico Luca Antodicola di seguito anche "Euralba" e Leonardo Traino.

La Brio Group Società Cooperativa Consortile a.r.l. con sede legale in Bari, prolungamento Via Matarrese n. 264 nella persona di Vito Antonio Fanelli di seguito anche "Brio Group"

E

le Organizzazioni Sindacali con i loro rispettivi rappresentanti nazionali

Per la FILT-CGIL Nazionale: Sig. Davide Franzosi;

Per la FIT-CISL Nazionale: Sig. Giorgio Ghiglione;

Per la UILTRASPORTI Nazionale: Sig. Massimo Ferretti;

Per la UGL TRASPORTI A.F. Nazionale Sig. Francesco Zolezzi;

Per la SALPAS ORSA Nazionale Sig. Claudio Fiorenza;

Per la FAST CONFSAI Nazionale Sig.ra Sabrina Mancini;

premesse che

In data odierna è stato sottoscritto dalle parti costituite il Verbale di consultazione sindacale per affitto di azienda ai sensi dell'art. 47 Legge 29-12-1990 n. 428, tra le società Euralba e Brio Group, per il passaggio dei lavoratori che operano nei servizi ambientali integrati presso i complessi immobiliari delle Grandi Stazioni Lotto 2.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

nel caso in cui vi siano lavoratori ancora alle dipendenze della società Mr. Job per eventi sospensivi previsti dalle normative contrattuali e di legge, per cui non inseriti negli elenchi nominativi allegati al verbale di cui sopra, al termine di tali eventi i lavoratori interessati dovranno darne comunicazione alla società Euralba la quale, provvederà a sua volta, comunicare alla società Brio Group il nominativo da assumere nel proprio organico.

La Soc Euralba, dichiara che per quanto concerne le eventuali differenze retributive maturate dai lavoratori che operano presso l'impianto di Firenze S.M.N., nel periodo in cui erano dipendenti della Soc. Mr. Job, saranno corrisposte con la mensilità di novembre.

Per quanto concerne gli importi economici, maturati a titolo di TFR, nel periodo dal 1 Agosto 2017 al 30 novembre 2020, per le sole maestranze dell'impianto di Firenze S.M.N. (già dipendenti della Soc. Euralba e successivamente Mr Job) precisa che saranno corrisposti, alla cessazione del rapporto di lavoro, al netto di eventuali acconti già corrisposti dalla so. Mr. Job.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOC. EURALBA SERVICE

Per BRIO GROUP COOP. CONSORTILE

a FILT CGIL

Per la FIT CISL

Per la Uiltrasporti

Per la UGL Ferrovieri

Per la SLM Fasf Confasal

Per la Salpas ORSA

EURALBA SERVICE S.r.l.
Amministratore Unico